



300/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 26/05/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Francesco La Gattuta per il ricorrente,
l'Avv. Andrea Botta per l'Inps, nessuno intervenuto
per il Ministero dell'Interno.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78695 del registro di
Segreteria, promosso dal XX C.F. omissis,
nato a omissis (omissis) il omissis e re-
sidente in omissis (omissis) Via omissis, omissis,
elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Anicio Gallo 194, presso e nello studio dell'Avv.to
Francesco La Gattuta (C.F. LGT FNC 68M01H501I), che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto. Ai fini della notifica degli atti si comunica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org, nonché il seguente numero di utenza telefax 0671545397;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

Il ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, con maggiorazione delle somme arretrate con interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione

del diritto e sino al pagamento. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che gli arretrati sono stati pagati su rata maggio 2024, in esecuzione della circolare del 14 luglio 2021 n.107, concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Si compensano le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-

petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
26 maggio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.06.2025 08:54:45
GMT+02:00